



A.S.U.C. PERA DI FASSA

AMMINISTRAZIONE SEPARATA USI CIVICI DI PERA DI FASSA

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI ED IL GODIMENTO DEI BENI D'USO CIVICO DELLA FRAZIONE DI PERA DI FASSA

*approvato con deliberazione del Comitato di Amministrazione
n. 03 del 6 aprile 2016*

IL PRESIDENTE
Bernard Claudio



IL SEGRETARIO
Bernard Patrizia

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI ED IL GODIMENTO DEI BENI D'USO CIVICO DELLA FRAZIONE DI PERA DI FASSA

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni di uso civico amministrati dall'A.S.U.C. di Pera di Fassa del comune di Pozza di Fassa, quali elementi fondamentali per la vita e per lo sviluppo della popolazione locale e quali strumenti primari per la salvaguardia ambientale e culturale del patrimonio e del paesaggio agro-silvo-pastorale, nel rispetto e secondo le finalità di cui alla L.P. 14 giugno 2005 n. 6 (di seguito denominata legge provinciale), modificata con L.P. 21 luglio 2006 n. 4 e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.L.P. 6 aprile 2006 n. 6-59/Leg (di seguito denominato regolamento di esecuzione), modificato con D.L.P. 28 novembre 2006 n. 21-74/Leg.

Art. 2 BENI DI USO CIVICO

1. Sono beni di uso civico quelli risultanti:
 - a) dal decreto originario di assegnazione del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici prot. n. 526/38 rep. n. 633 di data 21.04.1938;
 - b) da eventuali decreti commissariali suppletivi;
 - c) nonché da eventuali determinazioni del dirigente del Servizio provinciale competente in materia di uso civico.
2. Il vincolo di uso civico è annotato, a fini dichiarativi, presso gli uffici del libro fondiario.

Art. 3 DIRITTI DI USO CIVICO

1. Sono diritti di uso civico quelli riconosciuti dal decreto originario di assegnazione del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici nonché da eventuali decreti commissariali suppletivi.
2. I diritti di uso civico riconosciuti con il decreto originario di assegnazione e disciplinati dal presente regolamento sono:

- legnatico da opera;
- legnatico da combustibile;
- pascolo;
- stramatiko;
- escavazione di sassi e sabbia;
- captazione.

Art. 4.
TITOLARE DEI DIRITTI

1. L'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni d'uso civico spetta ad ogni nucleo familiare del quale faccia parte almeno un maggiorenne avente i seguenti requisiti:

- a) già residente nella Frazione di Pera o nuovo nucleo familiare il cui Capofamiglia provenga da uno dei paesi della Valle di Fassa (Moena, Soraga, Vigo, Pera, Mazzin, Campitello, Canazei) laddove era residente (per almeno 5 anni);
- b) nuovo nucleo familiare proveniente da paesi diversi di quelli di cui alla lett. a), anche fuori Stato, il cui Capofamiglia abbia maturato almeno 5 (cinque) anni di residenza nella Frazione di Pera;
- c) in ogni caso sono richiesti almeno 9 (nove) mesi di dimora nell'anno di riferimento.

2. Agli effetti del presente regolamento è considerato nucleo familiare quello risultante dalla scheda di famiglia dell'anagrafe comunale.

Art. 5
RAPPRESENTANTE DEL NUCLEO FAMILIARE

1. Ogni nucleo familiare è rappresentato dall'intestatario della rispettiva scheda anagrafica di famiglia (Capofamiglia).

Art. 6
AMPIEZZA DEI DIRITTI

1. Fatte salve eventuali specifiche disposizioni contenute nel presente regolamento, l'ampiezza dei diritti d'uso civico è definita sulla base dei seguenti criteri:

- a) concreta disponibilità del bene, valutata secondo le norme tecniche che ne consentono il relativo utilizzo, in conformità al piano economico ed alle prescrizioni di massima di polizia forestale di cui agli articoli rispettivamente 130 e 10 del R.D. 30-12-1923 n. 3267;
- b) numero utenti;
- c) fabbisogno del nucleo familiare, valutato secondo i vincoli di cui all'art. 1021 del Codice Civile.

Art. 7
RICHIESTE PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI

1. Ogni nucleo familiare che intenda esercitare un diritto d'uso civico deve inoltrare specifica richiesta all'Amministrazione frazionale.

2. In caso di accoglimento il Presidente o un suo delegato provvederà a rilasciare apposita autorizzazione; in caso di rigetto verrà fornita una risposta motivata in forma scritta o verbale.

Art. 8
CONTRIBUTO PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI

1. L'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni di uso civico sono di norma gratuiti. Tuttavia, nel caso in cui le rendite dei beni di uso civico non siano sufficienti al pagamento delle imposte su di loro gravanti ed alla copertura delle spese necessarie per l'amministrazione, la gestione e la sorveglianza dei beni medesimi, il Comitato di Amministrazione può quantificare e richiedere agli utenti un corrispettivo per l'esercizio dei diritti consentiti.

Art. 9
ATTI DI DISPOSIZIONE DEI BENI D'USO CIVICO

1. Senza pregiudicare il soddisfacimento delle richieste di cui all'articolo 7, l'Amministrazione può vendere legname ed altri prodotti derivanti dal proprio patrimonio d'uso civico al fine della copertura delle imposte e spese necessarie per l'amministrazione, gestione e sorveglianza del patrimonio medesimo.

2. L'amministrazione è tenuta a riservare ai soli censiti un primo avviso o bando per la fruizione dei beni di uso civico e solamente in un secondo momento potrà ammettere, in base alle risultanze del primo avviso o bando, l'utilizzo dei beni da parte dei non censiti.

3. Le modalità di utilizzo dei beni di uso civico in presenza di più richieste da parte dei censiti saranno stabilite di volta in volta dal Comitato di Amministrazione.

4. Soddisfatte le esigenze dei censiti l'amministrazione competente può concedere a terzi, a titolo oneroso, i singoli beni d'uso civico o costituirvi diritti reali previa sospensione del vincolo d'uso civico. In tal caso è richiesta la preventiva autorizzazione provinciale nei modi e nelle forme previste dalla legge provinciale, salvo che non sia riconosciuta la facoltà di escludere o limitare il godimento degli stessi da parte degli aventi diritto.

5. La scelta del contraente è effettuata nel rispetto delle vigenti normative provinciale in materia di contratti e di lavori pubblici applicabile ai comuni.

Art. 10
REGIME FISCALE

1. Ai sensi dell'art. 2 della Legge 1° dicembre 1981, n. 692 gli atti dei procedimenti previsti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 e dal relativo regolamento di esecuzione sono esenti da tasse di bollo e registro nonché da altre imposte.

Art. 11
VIOLAZIONE E SANZIONI

1. E' vietata la vendita o la cessione a terzi, a qualsiasi titolo, anche gratuito, dei prodotti d'uso civico ed il loro utilizzo per scopi diversi da quelli per cui sono stati legittimamente richiesti.

2. Il mancato pagamento del corrispettivo richiesto per l'esercizio del diritto d'uso civico entro il termine stabilito comporta la sospensione dell'esercizio del diritto d'uso civico fino alla regolarizzazione che avverrà al momento del pagamento della somma dovuta, eventualmente aumentata degli interessi di mora.

CAPO II
SPECIFICI DIRITTI D'USO CIVICO

SEZIONE I
LEGNATICO DA OPERA
(cd. "fabbisogni")

ART. 12
DESCRIZIONE DEL DIRITTO

1. Ogni nucleo familiare può ottenere nelle forme e nei limiti previsti dal presente regolamento un quantitativo di legname da opera (cosiddetto "uso fabbisogno") consistente in piante in piedi o abbattute, esclusivamente per l'esecuzione di lavori di costruzione o ristrutturazione della casa di civile abitazione ("prima casa"), in particolare per la realizzazione di tetto e poggioli.

2. E' espressamente esclusa la possibilità di fare richiesta per le baite di montagna.

3. Potrà inoltre presentare domanda l'avente diritto titolare di Azienda Agricola avente sede nel territorio della Frazione di Pera - esercente l'attività - per l'esecuzione di lavori inerenti gli immobili (fienili, stalle e relative pertinenze), insistenti in Comune Catastale di Pera, adibiti all'esercizio dell'attività agricola stessa.

Art. 13
MISURA DEL DIRITTO

1. La tipologia di legname che potrà essere assegnata a titolo di fabbisogno è la seguente:

- piante di abete "in piedi" ovvero
- piante di larice "in piedi", nel solo caso di esubero rispetto all'uso interno.

2. Il quantitativo di legname cedibile sarà calcolato secondo il seguente criterio: mc. 0,10/mq. (metri cubi zerovirgoladieci per metro quadrato).

3. Il quantitativo massimo di legname cedibile viene fissato in mc. 35,00 per ciascuna particella edificale (p.ed.) nel caso di persone fisiche, e mc. 15,00 per ciascuna Azienda Agricola.

4. La superficie, espressa in metri quadrati, che verrà presa a riferimento per il calcolo è quella relativa al tetto e poggioli per le case di abitazione, qualora il richiedente sia una persona fisica; tetto e rivestimenti esterni verticali per gli immobili strumentali all'attività agricola, qualora il richiedente sia un'Azienda Agricola.

5. Qualora il legname assegnato non possa essere immediatamente usufruito è consentita, in parziale deroga a quanto previsto all'art. 11, la permuta dello stesso al fine di ottenere legname lavorato ed idoneo allo scopo.

6. L'abbattimento delle piante dovrà essere effettuato da personale esperto nel taglio di lotti boschivi e con l'osservanza della normativa vigente in materia di sicurezza.

7. Il legname da opera concesso sarà misurato, una volta tagliato ed esboscato, a cura del custode forestale che redigerà apposito verbale di misurazione.

8. Il prezzo del legname suddetto è fissato, ai sensi del precedente art. 8, mediante deliberazione del Comitato di Amministrazione.

ART. 14 ESAME DELLE DOMANDE

1. Ai fini dell'assegnazione del legname da opera il Capofamiglia titolare del diritto di uso civico dovrà presentare apposita domanda contenente l'indicazione della superficie (espressa in metri quadrati) dei poggioli e della copertura dell'edificio in costruzione/ristrutturazione, ovvero della copertura e del rivestimento esterno verticale dell'immobile strumentale all'attività agricola. Dovrà essere corredata altresì di copia del provvedimento (autorizzazione, concessione edilizia o S.C.I.A.) che autorizza i lavori in questione.
2. La domanda deve essere presentata entro un anno dalla data di inizio lavori.
3. Tutte le domande saranno raccolte dall'Ufficio Asuc ed esaminate dal Comitato di Amministrazione.
4. Le assegnazioni avverranno compatibilmente con il quantitativo massimo di legname da opera utilizzabile nell'annata, come stabilito dall'Autorità forestale e sulla scorta delle prescrizioni del Piano di gestione forestale.
5. Il legname assegnato dovrà essere tagliato ed esboscato entro la data fissata per l'ultimazione dei lavori (rif. provvedimento autorizzativo) pena la revoca dell'assegnazione stessa.

SEZIONE II LEGNATICO DA ARDERE

ART. 15 DESCRIZIONE DEL DIRITTO

1. Ciascun nucleo familiare può ottenere, ogni anno, nelle forme e nei limiti previsti dal presente regolamento un determinato quantitativo di legna da ardere *in bosco*, cosiddetta "*legna in piedi*", secondo le seguenti modalità:
 - a) legna raccogliaticcia: schianti da neve e vento, cortecce, rami ed altri residui di tagli giacenti sul suolo in stato di oltrepassata stagionatura, consegnati dal custode forestale;
 - b) assegnazioni ordinarie: spurghi, diradi od altre piante individuate e segnalate dal singolo censita o preventivamente individuate e assegnate dal custode forestale.
2. Per la cessione della legna "in piedi", l'Amministrazione frazionale può fissare un corrispettivo ai sensi del precedente art. 8.
3. Ogni nucleo familiare, in alternativa, può ottenere la quota di legna da ardere cosiddetta "*fatturata*", allestita su strada o piazzale, dietro il pagamento di un corrispettivo, fissato dal Comitato di Amministrazione, a titolo di rimborso, almeno parziale, ai sensi dell'art. 8, dei costi sostenuti dall'ASUC per la raccolta dei prodotti legnosi e loro accatastamento.

Art. 16 MISURA DEL DIRITTO

1. Il quantitativo di legname concesso *in piedi* viene stabilito sulla base di un consumo massimo per nucleo familiare pari a 5 (cinque) metri cubi tariffari, cosiddetta "part de legna".

2. In deroga a quanto sopra, al richiedente può essere concesso un quantitativo di legna superiore esclusivamente qualora questa si trovi in luoghi disagiati, distanti almeno 100 (cento) metri dalle strade, o comunque in zone che necessitino l'utilizzo di teleferiche o altri impianti per la raccolta e l'esbosco della legna, sempreché costituisca una miglioria boschiva e del territorio.

3. Il quantitativo di legna *fatturata* su strada o a piazzale è pari a mst. 4 (metri steri quattro) per ogni nucleo familiare, anch'essa denominata "part de legna".

4. E' facoltà dell'Amministrazione assegnare più di una porzione di legna "fatturata" al singolo nucleo familiare richiedente qualora, una volta soddisfatte tutte le richieste di cui all'art. 7, vi sia ancora disponibilità di legna.

5. Qualora invece la disponibilità di legna non consenta di accogliere e soddisfare tutte le domande di assegnazione delle *part de legna* spetta al Comitato di Amministrazione definire specifici criteri di priorità nelle assegnazioni, privilegiando quelli basati sull'età del richiedente.

Art. 17

DISPOSIZIONI SPECIALI

1. Per garantire il diritto di legnatico ai Capifamiglia anziani, l'Amministrazione frazionale, direttamente o mediante accordo con soggetti terzi, fornisce agli stessi la legna da ardere alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal Comitato di Amministrazione.

Art. 18

CONSEGNA DELLA LEGNA

1. Le *part* di legna da ardere "fatturata" vengono preventivamente numerate a cura del custode forestale e assegnate ai titolari di uso civico richiedenti mediante il rilascio di una minuta di consegna da parte del Presidente dell'Asuc o suo delegato, indicante il numero della *part* ad esso assegnata, seguendo un ordine numerico.

4. La *part* di legna da ardere "in piedi" viene consegnata dal custode forestale esclusivamente previa esibizione dell'autorizzazione ("biliet da la legna") rilasciata dal Presidente dell'Asuc o suo delegato.

5. Il custode forestale consegnerà la *part* di legna in piedi al titolare di uso civico munito di autorizzazione ove ne è la disponibilità ovvero, se possibile, nel luogo indicato dal richiedente stesso, nell'intento di intervenire su tutto il territorio.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI COMUNI AI DIRITTI DI LEGNATICO

Art. 19

ONERI E DIVIETI

1. Gli aventi diritto devono attenersi alle norme forestali vigenti provvedendo, dopo le operazioni di taglio ed esbosco della legna *in piedi*, alla pulizia del bosco, delle strade e dei sentieri di accesso, nonché all'accatastamento della ramaglia non asportata, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione e/o dell'Autorità forestale per tramite del custode forestale.

2. Analogamente, gli aventi diritto, dopo il taglio e l'asporto delle legna *fatturata*, dovranno provvedere alla pulizia del piazzale dalle segature e altri residui.

3. La legna assegnata deve essere utilizzata esclusivamente dal nucleo familiare richiedente per il soddisfacimento dei propri fabbisogni, restando vietata qualsiasi forma di commercializzazione, che sarà eventualmente sanzionata con il versamento di una somma pari al valore di mercato del legname in questione.

4. Qualora l'assegnatario della *part* di legna in piedi non sia in grado di provvedere in proprio o con l'aiuto dei suoi familiari alle operazioni di taglio, esbosco e trasporto della legna, può incaricare un soggetto terzo che vi provveda, comunicando il nominativo al custode forestale al momento della consegna della legna.

5. Le operazioni di taglio ed esbosco devono essere completate entro l'anno solare di assegnazione. Trascorso tale termine, il legname non asportato tornerà in piena disponibilità dell'amministrazione senza alcun rimborso del corrispettivo previsto per l'esercizio del diritto di uso civico.

6. L'omesso pagamento del corrispettivo dovuto per l'esercizio del diritto di uso civico entro il termine stabilito dall'Amministrazione comporterà la sospensione dell'esercizio del diritto stesso fino alla sua regolarizzazione che avverrà con il versamento della somma dovuta, eventualmente aumentata degli interessi di mora.

SEZIONE IV **PASCOLO**

ART. 20 **DESCRIZIONE DEL DIRITTO**

1. Ogni nucleo familiare, nelle forme e nei limiti previsti dal presente regolamento e dalle altre disposizioni normative vigenti, nonché nel rispetto delle eventuali modalità di esercizio del diritto d'uso civico di pascolo descritte nell'originale decreto commissariale di assegnazione, può far pascolare propri bovini ed ovini sui terreni d'uso civico a ciò destinati, nonché ricoverarli nelle infrastrutture che ne costituiscono pertinenza.

2. Il pascolo di capi caprini ed equini deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione frazionale nonché dall'Autorità forestale qualora previsto.

Art. 21 **MISURA DEL DIRITTO**

1. Il numero massimo di capi ammesso è quello eventualmente descritto nel decreto originale di assegnazione mentre, in mancanza di esplicita previsione, sarà l'Amministrazione frazionale, sulla base delle disposizioni tecniche forestali e delle determinazioni dell'autorità forestale, a stabilire il numero dei capi ammessi al pascolo in ogni zona pascoliva.

2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare un corrispettivo per l'esercizio del pascolo qualora i terreni vengano richiesti *in uso esclusivo* con la necessità di sospendere l'uso civico sui terreni stessi. In tal caso viene stipulato apposito contratto in forma scritta.

3. Senza pregiudicare il soddisfacimento delle richieste di cui all'articolo 7 l'Amministrazione competente può soddisfare ulteriori richieste di esercizio del pascolo ai sensi e nei limiti dell'articolo 9.

ART. 22
ESAME DELLE DOMANDE

1. Le domande presentate ai sensi dell'art. 7 devono contenere la corretta indicazione della località e della superficie interessata dal pascolo, della tipologia e del numero dei capi di bestiame, nonché della durata temporale dell'esercizio del pascolo.

2. Le domande vengono esaminate dal Comitato di Amministrazione che si esprimerà con nota scritta tenendo conto delle prescrizioni contenute nel Piano di gestione forestale aziendale, delle prescrizioni di massima di polizia forestale e delle altre disposizioni vigenti in materia, soprattutto in ordine alla tipologia e numero dei capi ammessi al pascolo in ogni zona pascoliva nonché alla limitazione temporale del pascolo.

3. Il pascolo e le infrastrutture concesse devono essere utilizzati al solo scopo per i quali vengono richiesti, nel rispetto delle norme forestali vigenti e delle disposizioni dell'Amministrazione frazionale.

4. Sono esclusi dal pascolo i terreni con coltura "bosco" che non abbiano preventivamente ottenuto l'autorizzazione dell'ASUC nonché quella dell'Autorità forestale, nel rispetto del Piano di gestione forestale.

SEZIONE V
STRAMATICO

Art. 23
Domanda per la raccolta dello strame

1. Gli aventi diritto che vogliano provvedere alla raccolta di strame su terreni frazionali, per uso proprio, devono fare apposita domanda scritta all'ASUC.

2. In sede di sessione forestale viene ogni anno stabilito in quali zone può raccogliersi lo strame stabilendo i quantitativi massimi e fissandone le modalità.

SEZIONE VI
ESCAVAZIONE DI SASSI E SABBIA

ART. 24
Individuazione zone

1. L'esercizio del diritto di uso civico di cavar sassi e sabbia è subordinato all'individuazione da parte dell'ASUC di un'area idonea allo scopo nonché al rilascio di specifica autorizzazione da parte dell'amministrazione stessa, sentita l'autorità forestale.

1. Gli aventi diritto che vogliano provvedere alla raccolta di sassi e sabbia, per uso proprio, devono fare apposita domanda scritta all'amministrazione competente.

SEZIONE VII
CAPTAZIONE

ART. 25
Norma di rinvio

1. Per la materia si rinvia alla normativa provinciale.